

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE

00100 ROMA

XLV CONSIGLIO NAZIONALE DEL C. O. N. I. - 24 GIUGNO 1976
=====

DELIBERAZIONE N. 27

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Visto l'art. 6 della legge 16.2.1942 n. 426 e successive modificazioni;

Visti gli art. 4, 5, 6 del D.P.R. 2.8.1974 n. 530;

Considerato che, alla crescente domanda di sport nel Paese - alla quale il CONI ha dato un contributo determinante con la sua azione di stimolo e di supporto - non è stata ancora data una risposta adeguata;

Considerato che l'obbiettivo esame della realtà del nostro Paese pone in evidenza la mancanza di una organizzazione e di mezzi nell'ambito dello sport a carattere sociale, di tutti e per tutti; distinto da quello coordinato e controllato dal CONI e dalle F.S.N. in conformità alle norme dello ordinamento sportivo internazionale;

Considerato che per tali motivi il CONI ha agevolato ed aiutato, fin dal loro nascere, gli enti di promozione sportiva;

Ri chiamato l'orientamento scaturito dal Consiglio Nazionale del CONI del 31.3.1976 che ha ravvisato l'opportunità di ricercare gli strumenti necessari per la costituzione di un rapporto continuativo fra CONI e Scuola, Regioni, Enti locali ed Enti di promozione sportiva, nella comune volontà di realizzare le migliori condizioni di un più largo sviluppo dello sport in ogni sua accezione;

Constatato che gli Enti di propaganda sportiva perseguono principalmente uno scopo promozionale e propagandistico di indubbio valore;

Constatato che la loro esperienza, maturata sia autonomamente, sia in collaborazione con il CONI e le sue Federazioni, può esprimersi ed estendersi come un contributo allo sviluppo della pratica sportiva e alla realizzazione dell'obbiettivo di uno sport per tutti i cittadini;

Preso atto delle conclusioni dell'incontro tra la G. E. e gli Enti di promozione svoltosi il 20 maggio scorso per cui "Il CONI riconosce agli Enti di Promozione sportiva la volontà e la capacità di operare positivamente su tutto il territorio nazionale, per questo da molti anni esiste tra CONI ed Enti un rapporto sostanziale di accordo che a seguito degli ultimi chiarimenti intervenuti potrà diventare prezioso per il raggiungimento degli scopi comuni" ... "lo sport è una attività unitaria che si rappresenta e si realizza in forme diverse; che lo sport agonistico, disciplinato da norme e da leggi è ambito in cui operano CONI, Federazioni Sportive, Società ed Enti di Promozione sportiva e che esiste un vasto spazio in cui la scuola e gli stessi Enti di promozione sportiva in armonia e collaborazione con il CONI e le Federazioni Sportive potranno insieme compiere una concreta ed importante opera di promozione e conquista con il concorso determinante ed essenziale di Regioni e di Enti locali e con l'impegno di tutte le forze politiche e sociali, delle associazioni del tempo libero e delle confederazioni sindacali", "... ravvista la necessità di appellarsi a tutte le forze sportive affinché sostengano presso il nuovo Parlamento la urgenza della realizzazione di una serie di riforme prioritarie" e "ai fini di consentire un concreto lavoro comune del CONI e degli enti di promozione sportiva e propone di costituire un Comitato CONI-Enti di promozione sportiva, che prenda in esame il quadro di riforme prioritarie per la realizzazione di uno sport per tutti i cittadini e a cui in una fase successiva potranno essere chiamati a far parte tutte le altre componenti interessate".... "... considerata la vastità delle materie, dei soggetti e dei settori che interessano la pratica sportiva -conclude il comunicato emesso il 20 maggio u. s. - sembra opportuno procedere alla costituzione di sottocomitati che abbiano il compito di studiare aspetti omogenei per proporre soluzioni sul piano operativo".

Visto l'art. 31 del D. P. R. 2. 8. 74 n. 530 che affida al Consiglio Nazionale del CONI la facoltà di riconoscere "Enti di propaganda sportiva" le organizzazioni sportive di importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e di promozione;

Viste le domande di riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'art. 31 del D. P. R. 530 ed i relativi allegati che documentano le finalità degli Enti, i loro programmi sportivi e finanziari degli ultimi tre anni e futuri;

Preso atto della riserva da parte degli Enti stessi di presentare il testo definitivo degli statuti per i quali sono in corso modifiche di dettaglio che non influiscono sulle finalità e gli scopi degli Enti quali risultano dagli statuti attualmente in vigore, allegati alle domande;

Ritenuto che gli Statuti predetti non contrastano né con norme di legge né con l'ordinamento internazionale e nazionale sportivo;

Vista la relazione della Giunta Esecutiva in data 23.6.76, dalla quale risulta che l'intensa attività di promozione sportiva svolta dagli Enti di promozione sportiva in tutto il territorio nazionale trova riscontro positivo dalle inchieste condotte annualmente attraverso gli organi provinciali del CONI, le Federazioni sportive e attraverso gli Enti stessi, come si evince dai risultati delle due ultime inchieste, che fanno parte degli allegati alla relazione della Giunta, e che tale attività si esprime attraverso i Centri di Formazione sportiva, Corsi per animatori sportivi, Giochi della Gioventù e in campo promozionale e federale;

Ritenuto che l'Associazione centri sportivi italiani (A. C. S. I.), l'Associazione italiana cultura e sport (A. I. C. S.), il Centro nazionale sportivo Fiamma, il Centro Nazionale Sportivo Libertas, il Centro sportivo educativo Nazionale (C. S. E. N.), il Centro sportivo italiano (C. S. I.), l'Ente nazionale democratico di azione sociale (E. N. D. A. S.), l'Unione italiana sport popolare (U. I. S. P.), l'Unione sportiva ACLI, sono organizzazioni sportive d'importanza nazionale che ai sensi dei loro statuti hanno svolto e svolgono attività di promozione e diffusione dell'attività sportiva;

Che pertanto, essi sono in possesso dei requisiti per il riconoscimento;

DELIBERA

sono riconosciuti Enti di propaganda sportiva:

Associazione Centri Sportivi Italiani (A. C. S. I.)
Associazione Italiana Cultura e Sport (A. I. C. S.)
Centro Nazionale Sportivo Fiamma
Centro Nazionale Sportivo Libertas
Centro Sportivo Educativo Nazionale (C. S. E. N.)
Centro Sportivo Italiano (C. S. I.)
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (E. N. D. A. S.)
Unione Italiana Sport Popolare (U. I. S. P.)
Unione Sportiva ACLI.

./.

Il Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 32 del D. P. R. 2, 8. 1974 n. 530, si riserva di procedere entro 180 giorni all'approvazione degli statuti e dei regolamenti interni degli Enti di propaganda sportiva elencati nella presente deliberazione.


Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta deliberazione.

Eseguita la votazione per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:


Presenti con diritto a voto	19
Voti favorevoli	19
Voti contrari	--
Astenuti	--

Il Presidente dichiara che la proposta deliberazione è approvata ad unanimità dei presenti con diritto a voto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mario Pescante)



IL PRESIDENTE
(avv. Giulio Onesti)





COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Territorio e Promozione dello Sport
Prot.n. 7060

Roma, 13/12/2003

DICHIARAZIONE

Si dichiara che l'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) è stata riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 27 del 24 giugno 1976 e che la stessa persegue finalità promozionali e di propaganda sportiva di alto valore sociale promuovendo attività sportive, culturali e ricreative su tutto il territorio nazionale.

In fede.

Il Dirigente
Francesco Scontrino

